

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

GLI ASPETTI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE NELL'APPLICAZIONE DELL'ICI
AGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

Per gli immobili di interesse storico o artistico la base imponibile ICI - ai sensi dell'art.2, c.5, del D.L. n.16/1993 - è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il testo del richiamato art.2 prevede l'applicazione di tale beneficio ai soli immobili di cui all'art. 3 della legge n.1089/1939, ora T.U. n. 490/1990 (beni appartenenti a privati), e non anche a beni culturali di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza scopo di lucro ex art.4 dello stesso testo unico.

La Corte Costituzionale si è recentemente (sentenza 28 novembre 2003 n.345) pronunciata in merito a tale differenziazione applicativa, evidenziata in un giudizio tributario di primo grado nell'ambito del quale, appunto, la Commissione provinciale ha sollevato questione di illegittimità costituzionale in riferimento all'art.3 della Costituzione.

Nel corso del dibattimento è stato fatto rilevare come la distinzione tra beni di proprietà pubblica e beni di proprietà privata rilevarebbe esclusivamente a fini procedimentali, nel senso che i beni appartenenti ad enti pubblici sarebbero

automaticamente assoggettati alle disposizioni della legge speciale che tutela il patrimonio culturale, mentre quelli appartenenti a privati lo diverrebbero solamente a seguito della notifica del provvedimento ministeriale, appunto previsto dall'art. 3 della legge n. 1089 del 1939; i beni culturali di proprietà pubblica sarebbero in definitiva caratterizzati da un più elevato livello di tutela, cosicché la limitazione ai soli beni di proprietà privata dell'agevolazione tributaria di cui si tratta – evidentemente finalizzata a consentire la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico della nazione ed a compensare i proprietari dei vincoli imposti dalla legge – risulterebbe priva di ragionevolezza, in quanto contrastante con la suddetta *ratio*, oltre che lesiva del principio di eguaglianza, perché assoggetterebbe a diversa disciplina situazioni sostanzialmente uguali. La stessa natura di imposta ordinaria sul patrimonio propria dell'ICI sarebbe, sotto altro aspetto, incompatibile, pena la violazione del principio di ragionevolezza, con una discriminazione fondata su profili esclusivamente soggettivi.

La questione è stata quindi ritenuta fondata. La Corte Costituzionale ha rilevato che la distinzione tra le fattispecie di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 1089/1939 può eventualmente riguardare le modalità attraverso le quali si perviene, nei due casi, all'individuazione dei beni oggetto di tutela, ma di certo non attiene al regime giuridico cui i beni in questione sono assoggettati, in ragione del loro interesse storico o artistico, identica essendo, nei due casi, la disciplina finalizzata alla loro tutela. In relazione all'applicazione dell'ICI, pertanto, è stato quindi ritenuto che la predetta distinzione rappresenti un elemento di discriminazione manifestamente irragionevole rispetto all'applicazione di un beneficio fiscale che trova il suo fondamento oggettivo proprio nella peculiarità del regime giuridico dei beni di cui si tratta.

La Corte ha quindi concluso che la norma impugnata debba essere ricondotta a legittimità costituzionale attraverso una pronuncia che ne estenda l'applicazione agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

IL DOMICILIO FISCALE IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA

L'art.59 del D.P.R. n.600/1973 stabilisce che l'amministrazione finanziaria possa stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un Comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale; la variazione è disposta d'ufficio oppure a seguito di motivata richiesta da parte del contribuente se ricorrono circostanze particolari.

Le modificazioni all'organizzazione del Ministero delle finanze con, in particolare, la creazione delle Agenzie, hanno determinato una nuova configurazione dell'attribuzione delle competenze funzionali.

Con provvedimento del 23 ottobre (in G.U. 13 novembre 2003 n.264) è stato quindi disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, tutti i provvedimenti (d'ufficio o su istanza dell'interessato) che dispongono la variazione del domicilio fiscale all'interno della regione rientrano nella competenza del Direttore regionale, mentre spetta invece al Direttore centrale dell'accertamento la competenza sulle variazioni tra regioni diverse. Si ricorda che la preesistente ripartizione funzionale vedeva incaricato l'Intendente di finanza per gli spostamenti all'interno della medesima provincia, ed il Ministro delle finanze per quelli fra più province.

LE GARE PER LA TESORERIA COMUNALE ED I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Il Consiglio di Stato (sentenza 21 ottobre 2003 n.6521) ha aggiunto ulteriori precisazioni nella complessa – perlomeno da un punto di vista giurisprudenziale – vicenda inerente la valutazione di contributi finanziari in sede di gara per l'appalto del servizio di tesoreria comunale.

Al riguardo si ritiene utile rilevare come il Consiglio di Stato, superando il precedente contrasto interpretativo, ha ormai consolidato l'orientamento secondo cui sono legittime le clausole dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria che prevedono il pagamento di un contributo in denaro a favore dell'amministrazione (Adunanza Plenaria 18 giugno 2002, n. 6). Nel bando di gara, pertanto, l'ente locale può legittimamente prevedere l'assegnazione di un

punteggio a favore di quei concorrenti che si dichiarino disposti a farsi carico anche di un contratto accessorio di sponsorizzazione, tenuto conto che l'art. 43 della legge n. 449/1997 (richiamato dall'art. 119 del T.U. n. 267/2000), considera legittimo tale contratto quando sia capace di assicurare forme di economia per la stessa amministrazione.

Nella recente pronuncia la quinta sezione ha puntualizzato che l'attribuzione di punteggio aggiuntivo per il pagamento di un corrispettivo relativo alla sponsorizzazione di determinate iniziative, può considerarsi legittimo a condizione che:

a) tale condizione di gara ed i criteri di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera di invito, sicché sia garantita la *par condicio* dei partecipanti, e risultino, pertanto, edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai fini dell'aggiudicazione;

b) i criteri di valutazione delle offerte tengano conto della mera accessorietà del contratto di sponsorizzazione, al quale si riferisce la dichiarazione di disponibilità alla stipula, in rapporto ad altri criteri di scrutinio delle medesime offerte, che vanno ancorati ad altri parametri più idonei ad evidenziare la capacità di espletare il servizio di tesoreria. Il punteggio conferibile alla sponsorizzazione deve quindi essere modulato in termini più che altro residuali e tali da non costituire il discriminante elemento principale e – per la sua oggettiva portata – tendenzialmente risolutivo dell'iter concorsuale.

L'approfondimento su ...le convenzioni fra Comune e Concessionario

La riscossione di ICI e Tarsu è, come noto, attribuita ex lege al Concessionario del servizio nazionale di cui al D.Lgs. n. 112/99, per i Comuni che non hanno diversamente stabilito in via regolamentare, tenuto conto del disposto recato dall'art. 52, primo comma, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, per il quale “*per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”,

e quindi, per i tributi sopraindicati, il D.Lgs. n. 504/1992, art. 10, ed il D.Lgs. n. 507/1993, Capo III.

Ciò posto, è evidente che le predette parti possono ben stipulare apposite convenzioni inerenti particolari modalità organizzative del servizio già affidato al Concessionario, ovvero accordi che definiscano modalità gestionali più consone alle rispettive esigenze. In tal senso, d'altronde, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 46/1999, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 193/2001 (che ha, in pratica, recepito il protocollo d'intesa siglato fra ANCI ed Ascotributi il 28 gennaio 2000), prevede espressamente la possibilità di stipulare convenzioni con il Concessionario inerenti le procedure e le modalità di riscossione a mezzo ruolo.

La stipula di tali accordi non determina in alcun modo l'affidamento, o la proroga, del servizio di riscossione posto che lo stesso è effettuato dal Concessionario in virtù della scelta del Comune di non disporre diversamente in via regolamentare, e quindi secondo la vigente legislazione nazionale. L'eventuale proroga o riproposizione di accordi convenzionali di tal genere non si configura, pertanto, quale rinnovo della concessione del servizio, non necessitando, dunque, dell'espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica o confronto concorrenziale, posto che il servizio al quale gli stessi sono correlati risulta affidato al Concessionario per effetto delle disposizioni di legge che disciplinano l'entrata comunale.

Cordiali saluti.

Novembre 2003